**CONTRATTO**

**tra**

**FONDO FORMAZIONE PMI** – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in prosieguo anche denominato “Committente”

**e**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA – C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in prosieguo anche denominato “Affidatario”

**premesso**

* che con bando di gara pubblicato su \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Committente ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in appalto della predisposizione di un modello organizzativo/gestionale inerente alla responsabilità amministrativa del Fondo Formazione PMI (di seguito denominato “Fondo”) ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in materia di reati commessi da apicali ex art. 5, comma 1, lett. a) e sottoposti ex art. 5, comma 1, lett. b);
* che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui al presente contratto;
* che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal bando, a mezzo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
* che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
* che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5868835BD7;
* che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

**\* \* \***

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1**

**Valore giuridico delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

**ARTICOLO 2**

**Oggetto del Contratto**

1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, la realizzazione dei servizi di predisposizione di un modello organizzativo/gestionale inerente alla responsabilità amministrativa del Fondo Formazione PMI (di seguito denominato “Fondo”) ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in materia di reati commessi da apicali ex art. 5, comma 1, lett. a) e sottoposti ex art. 5, comma 1, lett. b), come specificati nel Disciplinare di gara integrale e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate. Nell’oggetto del contratto, e nel relativo corrispettivo forfettario, si intende compresa e remunerata la partecipazione di un qualificato rappresentante dell’Affidatario a tutte le riunioni dell’Organismo di Vigilanza che si terranno nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente contratto.

2. L’Affidatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Affidatario o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

3. Il Committente potrà, pertanto, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.

**ARTICOLO 3**

**Responsabile tecnico dell’incarico e team di lavoro**

1. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile tecnico al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio. Il Responsabile tecnico rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e assicura, tra l’altro, la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine di definire le interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.

2. Per tutte le attività di gestione e conduzione del progetto, deve essere costituito, per l’intera durata del presente affidamento, un team di lavoro composto dal Responsabile tecnico e dagli altri soggetti componenti in possesso dei profili professionali indicati in sede di gara.

**ARTICOLO 4**

**Normativa di riferimento**

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente.

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

**ARTICOLO 5**

**Disciplina contrattuale del rapporto**

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:

- il presente contratto d’appalto;

- il Disciplinare di gara;

- le Specifiche Tecniche allegate al Disciplinare di gara;

- l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara.

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

**ARTICOLO 6**

**Esatta conoscenza del servizio da eseguire**

1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione i documenti contrattuali, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.

**ARTICOLO 7**

**Luogo di esecuzione del contratto**

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso le sedi dell’Affidatario e del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

**ARTICOLO 8**

**Variazioni del servizio**

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

**ARTICOLO 9**

**Corrispettivo dell’appalto**

1. Il corrispettivo dell’appalto, quale risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara, è pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre Iva.

2. Il corrispettivo di cui al comma precedente si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.

3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, del codice civile.

**ARTICOLO 10**

**Modalità di pagamento**

1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui al precedente articolo secondo le seguenti specifiche modalità:

- un primo acconto pari al 20% del corrispettivo entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;

- un secondo acconto pari al 70% del corrispettivo entro 15 giorni dal regolare completamento di tutte le attività indicate nelle Specifiche Tecniche allegate al Disciplinare di gara;

- un saldo pari al 10% del corrispettivo allo scadere del terzo anno dalla sottoscrizione del presente contratto, anche a titolo di remunerazione delle prestazioni concernenti la partecipazione di un rappresentante dell’Affidatario alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza.

2. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma, resta subordinato al rilascio di relativa fattura da parte dell’Affidatario e avviene entro 30 giorni dal ricevimento presso il Committente della stessa.

3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, codice IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 11**

**Tempi di esecuzione – Penali**

1. I servizi indicati al precedente art. 2 e nelle Specifiche Tecniche devono essere avviati a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l’Affidatario e conclusi entro i successivi 180 giorni naturali e consecutivi. Il Committente si riserva in ogni caso di chiedere in caso di urgenza l’immediato avvio delle attività prima della stipula del contratto.

2. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione sopra previsto viene applicata, mediante detrazione sul primo pagamento successivo al ritardo, una penale di importo pari all’uno per mille del corrispettivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 10% del corrispettivo contrattuale. Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

3. Le previsioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle prestazioni concernenti la partecipazione di un qualificato rappresentante dell’Affidatario alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza che si terranno nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente contratto. L’erogazione del saldo del corrispettivo contrattuale è condizionata al regolare espletamento di tali ulteriori attività.

**ARTICOLO 12**

**Sospensioni e proroghe**

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 17 del presente contratto.

3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi e il Ministero del Lavoro, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

**ARTICOLO 13**

**Verifica e controllo sull’attività**

1. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.

2. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.

3. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

4. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

5. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 17.

**ARTICOLO 14**

**Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto**

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 17, con rivalsa sulla cauzione presentata.

2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. L’affidatario può ricorrere al subappalto per un importo non superiore al 30% dell’importo contrattuale, limitatamente alle parti del servizio preventivamente indicate in sede di gara e previa autorizzazione scritta del Committente, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dagli atti di gara.

4. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo team di lavoro indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

**ARTICOLO 15**

**Riservatezza**

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 17, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

**ARTICOLO 16**

**Cauzione**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 17.

**ARTICOLO 17**

**Risoluzione del contratto**

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

1. qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
2. qualora l’ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) del corrispettivo del contratto;
3. nell’ipotesi di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
4. qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 13;
5. quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 14;
6. qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 16;
7. in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 16;
8. in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
9. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
10. nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
11. in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

**ARTICOLO 18**

**Controversie**

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

**ARTICOLO 19**

**Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136**

1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.

2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. Codice identificativo gara (CIG): 5868835BD7.

**ARTICOLO 20**

**Spese contrattuali – IVA – Registrazione**

1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.

2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.

**ARTICOLO 21**

**Consenso al trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Committente L’Affidatario

 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 8 (Variazioni del servizio);

- art. 9 (Corrispettivo dell’appalto);

- art. 10 (Modalità di pagamento);

- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali);

- art. 12 (Sospensione e proroghe);

- art. 13 (Verifica e controllo sull’attività);

- art. 14 (Divieto di cessione del contratto - Subappalto);

- art. 18 (Controversie).

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 L’Affidatario

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)